

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 01-04-21

Oggetto: RICORSO TAR UMBRIA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.
DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di aprile alle ore 16:00,
nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

DOTTORI FABIO	SINDACO	P
ERESIA GIAMPIERO	ASSESSORE COMUNALE	P
MERCANTINI STEFANIA	ASSESSORE COMUNALE	P

=====

Assume la presidenza DOTTORI FABIO in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la
validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, il Comune di Scheggino è stato chiamato in causa dalla società Pangea S.S.D. A R.L., con sede legale in Terni, avanti al TAR Umbria, con ricorso notificato in data 30.03.2021, prot. 1518, per chiedere per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare 1) del Bando di gara del Comune di Scheggino avente ad oggetto l'assegnazione in affitto di un terreno di proprietà comunale, datato 5 gennaio 2021, pubblicato in data 7 gennaio 2021;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Scheggino non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n.50/2016.

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale, di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio legale ad un avvocato abilitato;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto - sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTA la sentenza nella causa C-264/18, ove la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

RILEVATO che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- b) con il presente atto viene attestata l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

RITENUTO per i motivi sopra indicati necessario, altresì, stipulare apposita convenzione di assistenza e patrocinio legale con il professionista esterno che verrà individuato, al fine di stabilire l'oggetto, le modalità ed il corrispettivo dell'incarico;

VISTO il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

VISTO lo schema di convenzione allegata e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 19 dello Statuto comunale il quale stabilisce che il Sindaco "... rappresenta l'ente in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore e convenuto";

RITENUTO di deliberare con urgenza;

VISTI:

- il D. Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale.
- 3) Di dare mandato al Responsabile dell'area Tecnica di acquisire idonei preventivi di spesa utili a conferire ad un avvocato abilitato, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trascritti, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa.
- 4) Di approvare l'allegato schema di convenzione e di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla relativa sottoscrizione.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

=====

Parere favorevole di regolarità tecnica:
Il Segretario comunale
Dott.ssa Roberta Isidori

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to DOTTORI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 12-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 12-04-21 al 27-04-21 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 205 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. 1702, in data 12-04-21 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 23-04-2021

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA ISIDORI

=====